SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 241**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 ottobre 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 15 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante la data di pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di amministrazione presso l'Ente teatrale italiano.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da trentanove consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 012039/Gab. del 22 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Goffredo Sottile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da trentanove consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Goffredo Sottile.

Roma, 26 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Varese, a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Varese n. 7758/13/Gab. del 14 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varese è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Calandrella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varese — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventidue consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varese ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Calandrella.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Trasacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila n. 4086/Gab. del 9 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luciana Crisi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 10 luglio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18 luglio, 21 agosto e 7 settembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trasacco (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luciana Crisi.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4665

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1992, n. 401.

Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-*caravan*.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-*caravan;*

Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-*caravan*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n. 336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento dei residui oganici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-*caravan,* devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:

— biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;

— non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni, altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992.

2. I preparati di cui al comma 1 devono svolgere le seguenti azioni:

— igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;

— detergente;

— disgregante;

— deodorante.

3. I preparati di cui al comma 1 devono essere etichettati conformente alla vigente normativa ivi citata; le etichette di tali preparati devono altresì riportare le indicazioni relative ai dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.

Art. 2.

1. È concesso un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alle presenti disposizioni.

2. È concesso un ulteriore periodo di mesi sei per la commercializzazione delle scorte non conformi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1992
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 332

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 5 della legge n. 336/1991 è così formulato:

«Art. 5. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-*caravan* e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-*caravan*.

2. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1 è obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati.

3. Ogni impianto deve essere indicato da un apposito segnale stradale.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

5. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

6. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire un milione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 336/1991 si veda in note alle premesse.

92G0444

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 settembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 ottobre-14 novembre 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti da determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 27 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 12 settembre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,55 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1992, è pari al 13 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1992, è pari al 13,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4635

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge n. 312/1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 12 marzo 1992, con la quale è stata approvata la proposta del cambio di denominazione di un insegnamento e l'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari per i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 16 marzo 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 10 aprile 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 giugno 1992 in merito al cambio di denominazione di un insegnamento e all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere e nel corso di laurea in filosofia;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 19, relativo al corso di laurea in lettere - l'insegnamento contrassegnato con il n. 35, storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, muta denominazione in «letteratura italiana moderna e contemporanea».

Inoltre, al medesimo art. 19, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

164) letteratura teatrale;

165) didattica dell'italiano;

166) lingua latina;

167) lingua greca;

168) didattica del latino;

169) didattica del greco;

170) storia della tradizione manoscritta greca e latina;

171) antropologia del mondo antico;

172) storia del teatro e della drammaturgia antica;

173) filologia latina;

174) filologia greca;

175) tecnica del linguaggio radiotelevisivo;

176) tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;

177) filmologia;

178) semiologia del cinema e dell'audiovisivo;

179) istituzioni di regia;

180) didattica della storia;

181) storia degli antichi Stati italiani;

182) storia dell'arte bizantina.

Art. 20, relativo al corso di laurea in filosofia all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

119) letteratura teatrale;

120) didattica dell'italiano;

121) storia della filosofia dal Rinascimento all'età illuministica;

122) bioetica;

123) antropologia filosofica;

124) tecnica del linguaggio radiotelevisivo;

125) tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;

126) filmologia;

127) semiologia del cinema e dell'audiovisivo;

128) istituzioni di regia;

129) didattica della storia;

130) storia degli antichi Stati italiani;

131) storia dell'arte bizantina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 agosto 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A4655

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria del 23 marzo 1992 e dell'8 luglio 1992;

Vista la delibera del senato accademico del 30 aprile 1992;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 maggio 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992, in merito all'istituzione del diploma universitario in tecnologie alimentari;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 10, nella facoltà di agraria, dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari aggiungere «e il diploma universitario in tecnologie alimentari».

Art. 2.

Nella parte II, titolo VII, dopo l'art. 28 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del diploma universitario in tecnologie alimentari.

3) DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI.

Art. 29. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in tecnologie alimentari.

Il corso di studio ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario si articolerà nell'orientamento in tecnologie lattiero-casearie.

Art. 30. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1989).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 31. — La durata degli studi del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato la periodi didattici più brevi specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 34.

Su proposta della facoltà verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 32. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 29;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 33. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 34. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1) FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - *Chimica* (100 ore):

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere i significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve concoscere le teorie cinetiche delle relazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti.

Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C020.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 6 - *Biologia generale e applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 7 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare, nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

2) FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Area 8 - *Produzioni animali* (50 ore).

Con questo corso lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve conoscere nozioni generali riguardanti le tecniche di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

La formazione professionale specifica in tecnologie lattiero-casearie, per un totale di 900 ore, trova gli elementi didattici nella seguente articolazione:

Area 14 - *Tecnologia lattiero-casearia* (250 ore).

I crediti didattici che confluiscono in quest'area forniscono allo studente le nozioni specialistiche applicative per la corretta produzione e conservazione dei prodotti lattiero-caseari, incluse le conoscenze relative alle macchine ed agli impianti.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032.

Area 15 - *Microbiologia lattiero-casearia* (150 ore).

I crediti didattici che compongono quest'area sono necessari allo studente per acquisire un approfondita conoscenza della microbiologia specifica del settore lattiero-caseario utile per la corretta conduzione dei processi biochimici che sono alla base delle produzioni; si associano a queste le conoscenze di enzimologia, biotecnologie delle fermentazioni, igiene della produzione nonché quelle relative ai problemi dei trattamenti biologici dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052; E051.

Area 16 - *Chimica lattiero-casearia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei componenti chimici della materia prima e dei meccanismi chimici dei fenomeni biologici che avvengono nei formaggi e nei latti fermentati durante i processi di fermentazione e nel periodo della maturazione e conservazione. Deve acquisire inoltre competenze sui processi chimici che portano all'alterazione dei prodotti e sulle specifiche che determinano tipicità, qualità e genuinità.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 17 - *Controllo della qualità* (150 ore).

Parte essenziale della formazione del tecnologo alimentare con orientamento lattiero-caseario è la conoscenza delle procedure di controllo chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione.

Queste competenze devono essere integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture per le produzioni e per la distribuzione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; C090; E051.

Area 18 - *Elementi di informatica* (50 ore).

La gestione della produzione e della distribuzione del prodotto richiedono competenze di elaborazione dei dati e di conduzione dei processi assistite da calcolatore. Le necessarie cognizioni dovranno essere fornite da un corso specialistico di informatica mirato a queste applicazioni.

Raggruppamenti disciplinari: I250.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale, su argomenti pertinenti le aree del settore lattiero-caseario e del controllo e della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato in materia lattiero-casearia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 settembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A4656

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione della Università nelle riunioni del 26 giugno 1992 con le quali viene approvata la proposta di istituzioni della facoltà di scienze ambientali con il corso di laurea quinquennale in scienze ambientali;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene così modificato:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Urbino è istituita la facoltà di scienze ambientali con il corso di laurea quinquennale in scienze ambientali.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi della nuova facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 5 agosto 1992

Il rettore: Bo

92A4654

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 19 luglio 1991, senato accademico seduta del 15 ottobre 1991, consiglio di amministrazione seduta del 23 ottobre 1991);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 febbraio 1992;

Vista la delibera adottata dal Consiglio della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali nella seduta del 28 maggio 1992;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 15 giugno 1992;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione 28 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 56 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 57. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con quello della disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata al corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e di funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni.

Sarà compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza altresì corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal superamento di:

tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche primo e secondo corso, fisica sperimentale primo e secondo corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica);

non meno di nove tra i restanti undici esami previsti nella tabella;

il colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico professionale.

L'inserimento a statuto avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo, tra le discipline attivate. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diverse.

Gli indirizzi attivi sono tre:

A) Indirizzo «geologico-paleontologico»:

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica.

Lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario;

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.

B) Indirizzo «mineralogico - petrologico - giacimentologico geochimico»:

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche;
21) petrografia del sedimentario.

C) Indirizzo «Metodologie applicative nelle scienze della terra»:

Discipline caratterizzanti:

1) idrogeologia;
2) geochimica applicata;
3) geofisica applicata;
4) geomorfologia applicata;
5) petrografia applicata.

Discipline facoltative:

1) fotogeologia;
2) mineralogia applicata;
3) sedimentologia e regime dei litorali;
4) geotecnica;
5) sismica applicata;
6) complementi di geologia applicata;
7) topografia e cartografia;
8) sismologia applicata;
9) giacimenti minerari;
10) geofisica mineraria;
11) prospezioni geofisiche;
12) prospezioni geochimiche;
13) rilevamento geologico tecnico;
14) esplorazione geologica del sottosuolo;
15) geologia regionale;
16) geotermia;
17) prospezione geomineraria;
18) vulcanologia;
19) geofisica marina;
20) geologia strutturale;
21) calcolo numerico;
22) geologia ambientale;
23) sismologia;
24) geochimica ambientale;
25) petrografia regionale;
26) geochimica organica;
27) statistica matematica;
28) geodinamica.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese.

Gli studenti per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 58. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio, salvo per gli insegnamenti di botanica e di zoologia del corso di laurea in scienze naturali, i quali comportano ciascuno un esame alla fine di ogni anno e con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 57, comma 8, del presente ordinamento.

Art. 59. — Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze:

a) per la laurea in fisica gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di esercizi di fisica sperimentale III, fisica superiore, fisica teorica, fisica terrestre, onde elettromatiche radioattività, spettroscopia, meccanica statistica, istituzioni di fisica atomica, se non hanno superato gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), esercizi di fisica sperimentale I e II, fisica sperimentale (biennale) e geometria analitica con elementi di proiettiva;

b) per la laurea in scienze naturali; l'esame di primo anno di zoologia e botanica deve precedere gli esami di fisiologia generale e di anatomia comparata.

L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di mineralogia;

c) per la laurea in matematica e fisica: come per le scienze matematiche e la fisica;

d) per la laurea in scienze biologiche gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica biologica e quello di fisiologia generale;

e) per la laurea in scienze geologiche la suddivisione delle materie per i vari anni (o semestri, se così regolamentati dal C.C.L.) e le ventuali precedenze che gli studenti devono osservare nel sostenese gli esami di profitto devono venire fissate da un regolamento interno approvato dal C.C.L. in scienze geologiche.

Art. 60. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello della dissertazione scritta.

Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla facoltà l'argomento che intende trattare.

La facoltà deciderà sull'argomento o meno.

La dissertazione deve essere accettata dalla commissione esaminatrice.

Fatta eccezione per la laurea in scienze matematiche per tutte le altre lauree della facoltà l'esame di laurea è preceduto da prove pratiche con relazione scritta.

Tali prove consistono:

per la laurea in chimica (vedi corso di laurea in chimica);

per la laurea in scienze naturali, in una prova sulle materie biologiche (zoologia e botanica a scelta del candidato) ed una prova su quelle non biologiche (mineralogia o geologia a scelta del candidato);

per la laurea in scienze geologiche (vedi corso di laurea in scienze geologiche);

per la laurea in scienze biologiche il candidato dovrà superare una prova di pratica di botanica ed una a scelta di zoologia ovvero di anatomia comparata.

Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo.

La dissertazione di laurea deve essere presentata in segreteria almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 61. — Per chi, avendo conseguito una delle lauree che rilascia la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspiri al conseguimento di altra laurea, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, prepone al rettore, caso per caso, l'anno di corso a cui l'aspirante può essere iscritto ed il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.

Analogamente si provvede per coloro che sono forniti di altra laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 agosto 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A4637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ENTE TEATRALE ITALIANO

Comunicato relativo alla data di pubblicazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di amministrazione

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 20 ottobre 1992 sarà pubblicato l'avviso riguardante la sede, la data e l'ora di inizio della prova scritta relativa al concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di amministrazione presso l'Ente teatrale italiano, il cui estratto di bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 64 del 14 agosto 1992.

92A4697

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelta con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200